



CITTÁ DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE
E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E PER L'ISTITUZIONE
DI STALLI DI PARCHEGGIO RISERVATI O PERSONALIZZATI**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

L'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi primari la difesa dei diritti dei più deboli e l'impegno a creare le condizioni perché questi diritti possano essere pienamente esercitati. Rendere più semplice ed agevole la mobilità per le persone con diversa abilità è, perciò, uno degli obiettivi da perseguire attraverso la regolamentazione e la disciplina del rilascio dei contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati da persone con invalidità e la concessione di aree di parcheggio riservate, anche personalizzate, nel pieno rispetto della vigente Legislazione.

Il contrassegno di parcheggio per diversamente abili, comunemente detto contrassegno invalidi, rappresenta l'autorizzazione che il Comune rilascia, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli di servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Esso è strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DpR 495/92 art. 381, comma 2).

In punto è da evidenziare che, in ambito comunale è stato già adottato un rapporto di favore tra posti liberi e posti disponibili per soggetti diversamente abili a fronte di una previsione di stalli di parcheggio con la proporzione di 1 ogni 50. Sono infatti presenti sul territorio circa 70 posti riservati ai diversamente abili, di cui oltre 30 riservati ad altrettanti veicoli al servizio delle persone disabili.

Da ultimo, con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, mediante la previsione e l'istituzione di apposita Commissione, si è prefigurata di valutare ed eventualmente assicurare, mediante istruttoria, una maggiore tutela per tutti gli utenti deboli della strada le cui obiettive esigenze non trovano, ad oggi, apposita previsione e riconoscimento nella normativa generale

I N D I C E

Articolo 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Articolo 2	Riferimenti normativi	pag. 1
Articolo 3	Domanda per il rilascio del contrassegno per soggetti diversamente abili	pag. 1
Articolo 4	Domanda per ottenere un duplicato del contrassegno per invalidi .	pag. 2
Articolo 5	Utilizzo del contrassegno	pag. 2
Articolo 6	Furto o smarrimento del contrassegno	pag. 2
Articolo 7	Decadenza del contrassegno	pag. 3
Articolo 8	Parcheggio per diversamente abili - aventi diritto alla richiesta ...	pag. 3
Articolo 9	Domanda per l'istituzione di un parcheggio per diversamente abili "personalizzato"	pag 3
Articolo 10	Commissione consultiva per l'esame delle richieste e delle esigenze delle persone disabili	pag. 4
Articolo 11	Definizione istruttoria della domanda per l'istituzione di un parcheggio per diversamente abili "personalizzato"	pag. 5
Articolo 12	Realizzazione, utilizzo e durata dello stallo di sosta personalizzato	pag. 5
Articolo 13	Limiti alla realizzazione degli stalli	pag. 6
Articolo 14	Verifiche e controlli	pag. 6
Articolo 15	Norme transitorie	pag. 6
Articolo 16	Sanzioni	pag. 7
Articolo 17	Entrata in Vigore	pag. 7

A P P E N D I C E

Allegato A	Richiesta di autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
Allegato B	Richiesta di stallo di sosta per persone diversamente abili
Allegato C	Vademecum

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento elenca i requisiti e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sugli stalli riservati ai titolari del contrassegno speciale di cui all'articolo 381 del D.P.R. 495/1992, nonché le procedure per la istituzione degli stalli di parcheggio personalizzati e riservati in forma esclusiva.

Le caratteristiche del contrassegno, per i soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sono stabilite per tutto il territorio nazionale dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR n. 495/92.

Si intende per *"capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"* la capacità residua di deambulazione che necessita del supporto di ausili e/o di persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

Articolo 2

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è redatto in attuazione delle norme di cui agli:

- artt. 4, 28 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"*;
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 *"Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada"*;
- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*;
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annual e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative"*;
- art.74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali – Regolamento U.E. n. 2016/679 *"General Data Protection Regulation"*;
- Legge 29 giugno 2010 n. 120, così come integrate e modificata dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020.
-

Articolo 3

Domanda per il primo rilascio del contrassegno per soggetti diversamente abili

Per il rilascio del contrassegno gli aventi diritto dovranno presentare al Sindaco:

- ✓ domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4, lettera c) indirizzata al Sindaco della Città di Casagiove;
- ✓ copia del verbale della Commissione medica di accertamento della invalidità, attestante la sussistenza della capacità di deambulazione impedita, sensibilmete ridottà o cecità di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495/92 o, in alternativa, in originale o in copia conforme il certificate rilasciato dall'ASL;
- ✓ fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- ✓ due fotografie del disabile in formato tessera.
- ✓ Il contrassegno ha una validità di cinque anni, fatto salvo casi particolari la cui validità può essere inferiore ai cinque anni e decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio; per il suo rinnovo, al fine di un nuovo rilascio, è necessario allegare alla richiesta esclusivamente l'attestazione della persistenza dei requisiti da parte del MMG.

L'Ufficio competente è tenuto alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni e della sussistenza dei requisiti per il suo rilascio rilasciati dall'Amministrazione almeno ogni 2 anni.

Articolo 4

Domanda per ottenere un duplicato del contrassegno per invalidi

In caso di smarrimento, furto, distruzione e/o deterioramento del contrassegno l'avente diritto potrà richiedere al Sindaco il rilascio di apposito duplicato, presentando nuova richiesta corredata dalla denuncia di furto o smarrimento.

Articolo 5

Utilizzo del contrassegno

Il contrassegno:

- è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale;
- dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche;
- dovrà essere riconsegnato in caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune;
- dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, nè duplicato e/o utilizzato in copia.

Il contrassegno consente:

- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli *personalizzati* ad altri titolari di contrassegno;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione (strisce blu), senza limiti di tempo;
- la fermata del veicolo in area soggetta a divieto di sosta, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituiscano grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica;
- il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l'accesso, anche ad una sola delle categorie di veicoli, per l'espletamento di servizi di pubblica utilità.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale;
- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- sostare in zona di divieto di fermata;
- sostare in tutti gli altri casi vietati dal Cds.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di Legge, e/o con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Articolo 6

Furto o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza e presentare nuova richiesta, come da art. 4 ndr.

Articolo 7

Decadenza del contrassegno

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno al Comando di Polizia Municipale di Casagiove comunicando allo stesso organo di Polizia l'eventuale possesso di uno stallo *ad hoc personalizzato* su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Analogamente, in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'Anagrafe Comunale ed al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 8

Parcheggio per diversamente abili - Aveni diritto alla richiesta

È facoltà di ogni titolare di contrassegno, residente nel Comune di Casagiove, richiedere l'istituzione di un parcheggio per diversamente abili in prossimità della propria abitazione.

Sono interessati i soggetti:

- a) anche minori, con invalidità che impedisce loro di deambulare autonomamente;
- b) i titolari di patente speciale di guida e di veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
- c) Eventuali altri soggetti, al di fuori di quelli sopra specificati, per casi particolari e a seguito di istanza adeguatamente motivata e documentata, possono chiedere che sia valutata la possibilità di realizzazione, in presenza di legittimi presupposti normativi, di stalli personalizzati.

Articolo 9

Domanda per l'istituzione di un parcheggio per diversamente abili "personalizzato"

E' possibile assegnare, a titolo gratuito, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, ai sensi dell' art. 3 comma 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, al soggetto titolare del contrassegno nei pressi della propria abitazione.

La domanda per l'istituzione del parcheggio per disabili personalizzato - esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4, lettera c) - dovrà essere presentata dai titolari di contrassegno al Sindaco della Città di Casagiove, compilando il modello apposito allegando la seguente documentazione.

- Per i richiedenti di cui, alle lett. a) e b) dell'art. 8 del presente Regolamento:
 - ✓ dati anagrafici del richiedente;
 - ✓ copia dell'autorizzazione/contrassegno per persone diversamente abili rilasciato dal Comune di Casagiove;
 - ✓ autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'indisponibilità, nel raggio di 50 metri dalla dimora, di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio fruibile dal richiedente, anche di proprietà del nucleo familiare presso il quale la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali o aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi;
 - ✓ copia del verbale di invalidità o certificazione dell'autorità sanitaria competente dal quale risulti il possesso di uno o più requisiti di cui all'articolo 8;
 - ✓ eventuale breve descrizione del caso per cui si richiede l'istituzione dello stallo.

- Per i richiedenti di cui alla lett. d), dell'art. 8, titolari di patente speciale di guida, oltre ai documenti di cui al punto precedente:
 - ✓ copia della patente di guida
 - ✓ copia della carta di circolazione da cui risulti l'adattamento del veicolo alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la corretta istruzione dell'istanza.

Invero, nella valutazione delle richieste è importante accertare che il richiedente:

- non abbia la proprietà o la disponibilità nell'ambito del nucleo familiare di un'area privata di parcheggio accessibile, o che possa essere resa facilmente accessibile, nel raggio di mt. 50 dal luogo di residenza, ovvero di abituale dimora, del soggetto richiedente;
- possa dimostrare, anche attraverso la presentazione di certificazioni specifiche (ad esempio valutazione ADL, IADL, MMSE) o autocertificazione, di avere una buona vita di socializzazione; fatti salve situazioni di carattere straordinario, non saranno concessi stalli a persone allettate o che non escono quasi mai di casa.

-

Inoltre, è necessario che:

- la patologia comporti un grave grado di disabilità.

La classificazione di cui al precedente periodo è da intendersi a mero titolo esemplificativo, per sintetizzare alcune fra le patologie che espongono generalmente pesanti conseguenze sull'autonoma capacità di deambulazione, che costituisce il criterio di valutazione per il riconoscimento della misura disciplinata da questo articolo.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta, può essere prevista a favore di titolari di contrassegno che non possiedano i requisiti sopra elencati, qualora versino in particolari gravi condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato.

Articolo 10

Commissione consultiva per l'esame delle richieste e delle esigenze delle persone disabili.

Con provvedimento di nomina Sindacale è costituita una Commissione con finalità consultive per la gestione dei parcheggi per soggetti diversamente abili.

La Commissione è composta:

- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- dal Dirigente dell'Area Tecnica o da un suo delegato;
- dal Disability Manager, o dal medico responsabile della funzione di supporto "Sanità - Assistenza sociale e Veterinaria" del Piano di Emergenza Comunale;
- da un medico, con funzioni di supplente, individuato all'occorrenza dal Sindaco della Città di Casagiove nell'impossibilità di presenziare ai lavori della Commissione da parte di taluna delle figure sopra indicate.

In particolare, la Commissione dovrà:

- esaminare le istanze di parcheggio, verificando le obiettive difficoltà personali e familiari del richiedente. All'uopo, la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere ad una corretta gestione dei parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione dei soggetti diversamente abili;
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità.

Al termine dell'attività di valutazione la Commissione esprimerà parere utile all'adozione del provvedimento finale.

Qualora il provvedimento finale, sia esso di accoglimento che di rigetto, avrà contenuto diverso dal parere formulato dalla Commissione, questo dovrà essere debitamente motivato da parte del competente ufficio che lo ha adottato.

I lavori della Commissione sono presieduti dal Comandante della Polizia Municipale, ovvero da un suo delegato, che procederà secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle istanze.

La Commissione è convocata automaticamente ogni qualvolta viene trasmessa istanza debitamente istruita da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, tenuto ad ottenere il parere per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione. In detto caso la Commissione si riunisce, di norma, non oltre il decimo giorno utile, se non festivo, dalla ricezione dell'istanza.

La Commissione si riunirà, altresì, periodicamente secondo le esigenze e, in ogni caso, non meno di quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

Ai membri della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l'attività svolta.

Articolo 11

Definizione istruttoria della domanda per l'istituzione di un parcheggio per diversamente abili "personalizzato"

Successivamente alla presentazione dell'istanza al Sindaco, questa viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale, che provvederà ad inviarla alla Commissione di cui al precedente comma per l'acquisizione del relativo parere.

La Commissione provvederà ad esprimere il proprio parere nei successivi 10 giorni dall'inoltro della domanda da parte dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale.

Entro gli ulteriori 10 giorni dall'acquisizione del parere da parte della Commissione, il Comando di Polizia Municipale adotterà il provvedimento finale di accoglimento o di rigetto dell'istanza, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora l'ufficio accerti carenze nella documentazione presentata dalla parte o ritenga necessarie integrazioni all'istanza, interromperà i termini del procedimento.

Il termine per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione sarà, altresì, interrotto qualora si verificino necessitate esigenze istruttorie, per particolare complessità del procedimento, ovvero nel caso in cui per finalità di organizzazione amministrativa l'Ente decida di trattare contestualmente le diverse istanze pervenute. Anche in questo caso della interruzione sarà dato formale avviso al richiedente.

Articolo 12

Realizzazione, utilizzo e durata dello stallo di sosta personalizzato

Lo stallo di sosta *personalizzato* è istituito ad esclusivo beneficio delle persone diversamente abili in possesso dei prescritti requisiti e dovrà essere utilizzato nel solo interesse delle stesse.

I parcheggi per disabili *personalizzati*:

- sono istituiti con ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Casagiove.
- saranno identificati con segnaletica verticale e orizzontale che dovrà riportare in modo visibile il numero di autorizzazione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

Finchè lo stallo di sosta non sarà compiutamente realizzato il disabile non potrà beneficiarne.

L'effettività dello stallo, infatti, entrerà in vigore a seguito di apposita ordinanza e collocazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, a cura degli Uffici comunali preposti. La sua realizzazione dovrà, in ogni caso, essere realizzato entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'Ordinanza.

In caso di cambio di residenza o in caso di cessazione delle condizioni che permettevano l'acquisizione del diritto, nonché in caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, deve essere data tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale affinché si possa provvedere all'immediata dismissione e/o ricollocazione dello stallo stesso.

L'utilizzo dello stallo in caso di mutate condizioni e in assenza della comunicazione di cui sopra sarà sanzionato come per Legge.

Lo stallo sarà concesso in uso esclusivo fino alla scadenza del contrassegno al quale è associato.

In sede di rinnovo del contrassegno sarà presentata la richiesta di proroga degli effetti dell'ordinanza di istituzione dello stallo *personalizzato*, unitamente alla documentazione attestante la persistenza delle condizioni per cui è stata inoltrata richiesta in sede dell'originario rilascio.

Articolo 13

Limiti alla realizzazione degli stalli

Gli stalli *personalizzati o riservati*, possono essere realizzati di norma nelle immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale della persona invalida, senza arrecare alcun pregiudizio alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

In particolare, non possono essere realizzati stalli di sosta personalizzati nei tratti stradali in cui non è possibile garantire la salita e discesa dall'auto delle persone diversamente abili in piena sicurezza, ovvero nei tratti di strada in cui le dimensioni della carreggiata, o la sua conformazione strutturale, siano tali da impedire la realizzazione di posteggi secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 14

Verifiche e controlli

In qualsiasi momento gli organi comunali competenti all'istruttoria del procedimento possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato il rilascio della concessione.

In caso di perdita di uno solo dei requisiti iniziali, si procederà all'immediata revoca della concessione ed al ripristino delle condizioni originarie del parcheggio (salva valutazione di trasformazione degli stalli personalizzati in stalli generici, sempre al servizio di soggetti diversamente abili).

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno, altresì, provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 15

Norme transitorie

I contrassegni già rilasciati dall'Amministrazione manterranno la loro validità naturale fino alla sostituzione e/o richiesta di rinnovo, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.

Gli stalli già istituiti manterranno la loro validità sino all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per ogni stallo personalizzato già istituito, qualora necessario, verrà in seguito chiesto ai titolari di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti affinché lo stesso possa essere confermato o revocato.

In punto, l'Amministrazione proterà effettuare la verifica di tutti i parcheggi personalizzati esistenti sul territorio comunale. In detto caso, ai beneficiari sarà inviata comunicazione ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90. I destinatari di tale comunicazione dovranno successivamente

presentare, entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione, nuova documentazione così come descritto nell'art. 9 del presente regolamento. La documentazione, prodotta senza ulteriore aggravio di spesa, sarà valutata dalla Commissione e qualora venga meno uno dei requisiti richiesti si procederà alla revoca dell'assegnazione dello spazio riservato.

Si procederà alla revoca del beneficio anche in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.

Articolo 16

Sanzioni

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del Nuovo Codice della Strada, ovvero in altre disposizioni di Legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Articolo 17

Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.